Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 16 marzo 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCXXXII seduta pubblica per giovedì 21 marzo 1974, alle ore 16,30 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(2240)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 269ª seduta pubblica per giovedì 21 marzo 1974, alle ore 18, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(2271)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1974, n. **56.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note effettuato a Belgrado il 24 aprile 1969 fra il Governo italiano e il Governo jugoslavo per il regolamento di questioni relative ad immobili già appartenenti allo Stato italiano ed adibiti al servizio consolare italiano nel territorio jugoslavo d'anteguerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note effettuato a Belgrado il 24 aprile 1969 fra il Governo italiano e il Governo jugoslavo per il regolamento di questioni relative ad immobili già appartenenti allo Stato italiano ed adibiti al servizio consolare italiano nel territorio jugoslavo d'anteguerra.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle note stesse.

Art. 3.

La somma di dinari jugoslavi 600.000, corrispondenti a lire 25.200.000, che, ai sensi dello scambio di note di cui al precedente articolo 1, sarà messa a disposizione dal Governo jugoslavo, sarà utilizzata ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1969, n. 1024, riguardante il finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — MORO —
LA MALFA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER IL REGOLAMENTO DI QUESTIONI RELATIVE AD IMMOBILI GIA' APPARTENENTI ALLO STATO ITALIANO ED ADIBITI AL SERVIZIO CONSOLARE ITALIANO NEL TERRITORIO JUGOSLAVO D'ANTEGUERRA.
(Belgrado, 24 aprile 1969)

Broj: 414119/69

Državni sekretarijat za inostrane poslove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izražava svoje poštovanje Ambasadi Italijanske Republike i ima čast da joj potvrdi da je u razgovorima izmedju Državnog

sekretarijata i Ambasade Italije u vezi sa regulisanjem pitanja nepokretnih dobara koja su pripadala Italijanskoj vladi i služila za potrebe italijanske konzularne službe na jugoslovenskoj teritoriji pre rata, u smislu pisma B, priloženog uz Ugovor o konačnom regulisanju svih medjusobnih obaveza ekonomske i finansijske prirode koje proističu iz Ugovora o miru i Ugovora kasnijih od 18. decembra 1954. godine, dogovoreno kako sledi:

Na ime potpunog i konačnog obeštećenja svih nepokretnih dobara koja su pripadala Italijanskoj vladi i koja su, pre poslednjeg svetskog rata, služila za potrebe italijanske konzularne službe u Jugoslaviji /Ljubljana, Šibenik, Split/, Jugoslovenska vlada:

a/ izvršiće u korist Italijanske vlade prenos svojine nepokretnosti koja se nalazi u Zagrebu, Medulićeva ulica broj 22, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku br. 3839, katastarska parcela br. 3545/1, u kojoj se nalazi Generalni konzulat Italije, sa pravom besplatnog korišćenja zemljišta na kojem se nalazi nepokretnost i pripadajući joj dvorište i vrt — koji se smatraju oslobodjeni svih službenosti privatnog prava — koji predstavljaju deo iste parcele /tabela br. 1 priložena uz ovu notu/. Sve u ukupnoj površini od 1590 m2;

b/ staviće na raspolaganje Ambasadi Italije, preko Narodne banke Jugoslavije, najkasnije dva meseca računajući od dana stupanja na snagu Sporazuma postignutog ovom razmenom nota, iznos od 600.000 /šest stotina hiljada/ novih dinara koji će prvenstveno biti upotrebljen za kupovinu zem — ljišta i izgradnju nepokretnosti ili, pak, za kupovinu nepokretnosti i njene eventualne popravke — od strane Ambasade i koja će služiti za Konzulat Italije u Splitu.

Posle regulisanja gore iznetog, Italijanska vlada neće imati više nikakvih potraživanja po osnovu obeštećenja u vezi sa merama ograničenja koje se primenjuju na gore navedena nepokretna dobra koja su pripadala italijanskoj konzularnoj službi u Jugoslaviji.

Državni sekretarijat za inostrane poslove moli Ambasadu da izvoli potvrditi saglasnost svoje Vlade sa gornjim, posle čega će ova nota i odgovor Ambasade sačinjavati sporazum izmedju dve vlade koji će stupiti na snagu danom razmene ratifikacionih instrumenata.

Državni sekretarijat za inostrane poslove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koristi i ovu priliku da ponovi Ambasadi Italijanske Republike izraze svog dubokog poštovanja.

Beograd, 24. aprila 1969. godine.

Ambasadi Republike Italije
BEOGRAD

L'ambasciata della Repubblica italiana presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ed ha l'onore di accusare ricevuta della nota del Segretariato di Stato n. 414119 in data odierna del seguente tenore:

« Il Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'ambasciata della Repubblica italiana ed ha l'onore di confermare che nelle conversazioni tra il Segretariato di Stato e l'ambasciata d'Italia in merito al regolamento della questione delle proprietà immobiliari già appartenenti al Governo italiano ed adibite al servizio consolare italiano nel territorio jugoslavo d'anteguerra, in conformità alla lettera *B*) allegata all'accordo per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal trattato di pace, del 18 dicembre 1954, ed agli accordi successivi, è stato convenuto quanto segue:

A titolo di indennizzo completo e definitivo per tutti i beni immobili già appartenenti al Governo italiano e che erano adibiti, prima dell'ultima guerra mondiale, al servizio consolare italiano in Jugoslavia (Lubiana, Sebenico e Spalato), il Governo jugoslavo:

a) effettuerà il trasferimento, in favore del Governo italiano, della proprietà sull'immobile sito al n. 22, in via Medulićeva, Zagabria, iscritto nel registro fondiario al n. 3839, parcella catastale n. 3545/1, nel quale si trova il consolato generale d'Italia con il diritto di utilizzazione gratuita del terreno sul quale si trova lo immobile, come pure del cortile e del giardino adiacente — considerati liberi da ogni servitù di diritto privato — che rappresentano il rimanente della stessa parcella. La superficie totale è di metri quadrati 1590 (tabella n. 1 allegata alla presente nota);

b) metterà a disposizione dell'ambasciata d'Italia presso la Banca nazionale di Jugoslavia, entro due mesi dal giorno dell'entrata in vigore dell'accordo costituito dal presente scambio di note, la somma di nuovi dinari 600.000 (seicentomila) che sarà in primo luogo utilizzata per l'acquisto di un terreno e la costruzione di un immobile — ovvero per l'acquisto di un immobile e le sue eventuali riparazioni — da parte dell'ambasciata, e che servirà per il consolato d'Italia in Spalato.

Dopo il regolamento suddetto, il Governo italiano non avrà più nessuna pretesa a titolo di indennizzo in relazione alle misure restrittive applicate ai beni immobili sopracitati già appartenenti al servizio consolare italiano in Jugoslavia.

Il Segretariato di Stato prega l'ambasciata di voler confermare l'accordo del suo Governo su quanto precede, dopodiché la presente nota e la risposta dell'ambasciata costituiranno un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica ».

L'ambasciata della Repubblica italiana ha l'onore di confermare al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia lo accordo del Governo italiano su quanto precede.

L'ambasciata della Repubblica italiana si avvale di questa occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli affari esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, addì 24 aprile 1969

Al Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia
BELGRADO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

PLANIMETRIA

CITTÀ DI ZAGABRIA

Registro catastale 3839
Parcella 3545/1
Superficie m² 1599
Via Meduliceva n. 22
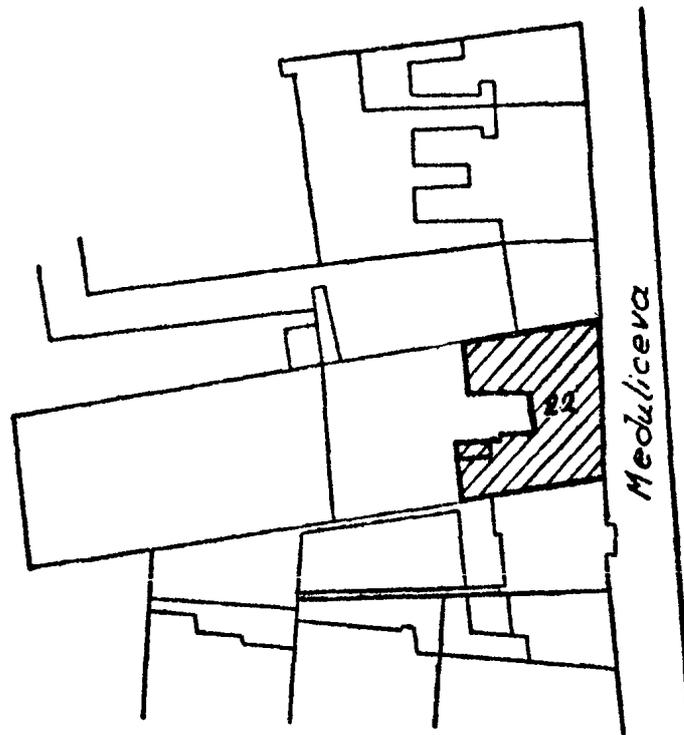
Scala 1:500
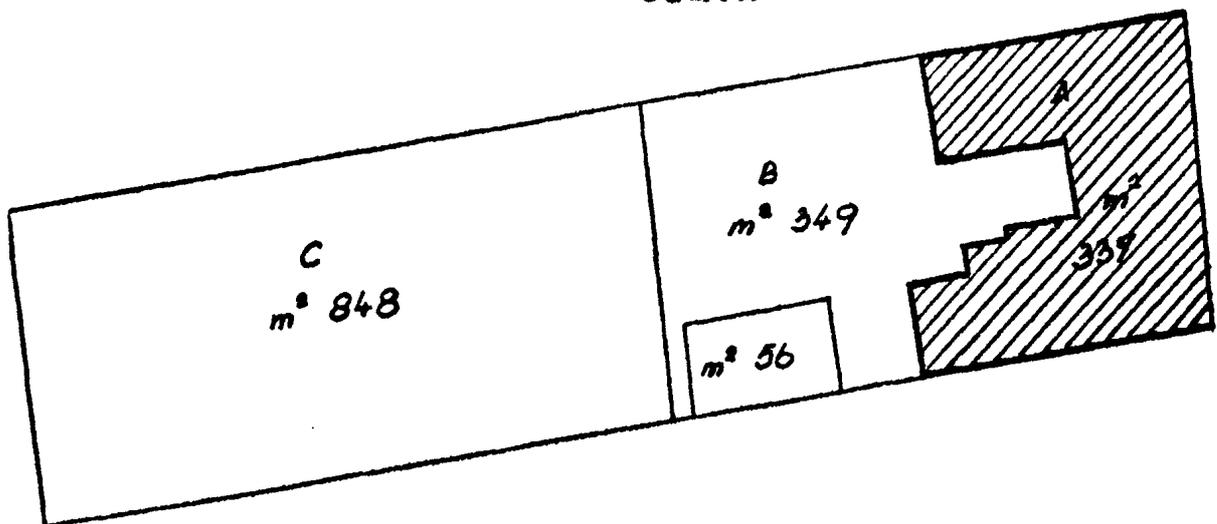
Leggenda:

A) Edificio
B) Cortile e tettoia
C) Giardino

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57.
Revisione del trattamento economico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio al 1° luglio 1973, è concesso un compenso *una tantum* dell'importo di lire 30.000.

Al personale assunto successivamente al 1° luglio 1973, detto compenso *una tantum* è corrisposto in proporzione ai mesi o frazione di mese di servizio prestati nel periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1973.

Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i funzionari dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, un'indennità nelle misure annue di cui alla unita tabella, utile ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita.

L'indennità pensionabile di cui al primo comma si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, limitatamente ad una fascia di lire 35.500 mensili, l'indennità pensionabile è assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio ai fini dei relativi aumenti periodici e della tredicesima mensilità ed è valida ai fini della determinazione dello assegno alimentare di cui all'articolo 107 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni. In sede di prima applicazione, sulla detta fascia vanno computati gli aumenti periodici in godimento sullo stipendio, a tale data.

In caso di promozione, al personale provvisto di una indennità pensionabile superiore a quella prevista inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, in quest'ultima, gli aumenti periodici determinati unicamente sulla base dell'importo di lire 35.500 necessari per assicurare una indennità pensionabile d'importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento. Lo stesso criterio si applica nei casi di conferimento, in una stessa qualifica, della classe successiva, restando comunque esclusa l'attribuzione di un doppio aumento periodico con la stessa decorrenza del conferimento della nuova classe, quando, per quest'ultima, è prevista una indennità pensionabile iniziale d'importo pari a quella iniziale della classe di provenienza. Agli effetti dei successivi aumenti periodici l'indennità pensionabile segue con pari decorrenza la progressione dello stipendio.

Nei passaggi di carriera, per la determinazione dell'indennità pensionabile da attribuire nella nuova qualifica, si seguono i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Con effetto dal 1° luglio 1973, i dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo, dal primo giorno e per ogni giorno in cui sono espletate le funzioni, alla differenza, se positiva, tra l'indennità pensionabile iniziale inerente alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni e l'indennità pensionabile in godimento, ragguagliate a giornata. Detta differenza viene considerata indennità non pensionabile.

Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile di cui al presente articolo non può superare, per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale della indennità di funzione spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai centri meccanografici; le indennità di cui agli articoli 53 e 62 nonchè i soprassoldi legati a particolari condizioni di servizio di cui all'articolo 81 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni e la fascia di lire 35.500 mensili di cui al terzo comma del presente articolo.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui allo articolo 2, non potranno essere corrisposti:

l'aliquota base del premio industriale di cui allo articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento della aliquota medesima previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il premio giornaliero e il premio orario per il personale di macchina, di cui all'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il premio giornaliero e il premio orario per il personale dei treni, di cui all'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il premio giornaliero ed il premio supplementare per ora di servizio del personale delle navi traghetto, di cui ai punti *A* e *C* dell'articolo 52 delle disposizioni

sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il compenso previsto al punto *B* dell'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, quale risulta sostituito dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

i gettoni di presenza e i compensi per esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Con effetto dal 1° luglio 1973, è soppresso il compenso incentivante, previsto dagli articoli 29 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Art. 4.

Dall'importo dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare riscosso da ciascun dipendente per lo stesso periodo per premi o compensi non più dovuti a norma della presente legge.

Art. 5.

Al secondo comma dell'articolo 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1973, n. 21, sono soppresse, con effetto dal 1° luglio 1973, le parole: « ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45 ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza, determinate detraendo dal numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso, quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc. nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale considerato. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 34.

Per la determinazione delle ore di lavoro mensilmente prestate dal personale di macchina e dei treni ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui ai capi VII e VIII, il direttore generale è autorizzato ad adottare procedimenti semplificativi o a ricorrere a valutazioni forfettarie o convenzionali ».

Art. 7.

L'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Art. 38. — Al personale di macchina utilizzato in mansioni di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione compete, nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico ».

Art. 8.

All'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto, con effetto dal 1° luglio 1973, il seguente punto:

« *C*) Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto per i treni merci un compenso orario di lire 45.

Per la condotta, il compenso spetta dall'ora di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni merci effettuati.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali merci ed ai servizi di spinta dei treni merci, il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.

Ai fini del precedente comma, sono servizi locali i treni o tradotte merci effettuati tra stazioni e scali della stessa località ».

Art. 9.

L'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Art. 45. — *A*) Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, su linee esercitate con servizio a dirigenza unica, viene corrisposto un compenso nei seguenti importi:

capo treno . . . . L. 55

conduttore, assistente viaggiante e ausiliario viaggiante . . . . » 40

Il compenso orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati su dette linee.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati su dette linee ai servizi locali ed ai treni materiali il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo la ultima corsa.

Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni e le tradotte effettuati tra stazioni o scali della stessa località.

B) Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante è corrisposto un compenso giornaliero di lire 250.

Il compenso giornaliero di cui sopra è corrisposto per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Quando l'orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 giornate, il compenso è maggiorato del 20 per cento.

C) Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dallo articolo 66.

D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, al personale dei treni addetto ai servizi di scorta compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico ».

Art. 10.

L'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito come segue, con effetto dal 1° luglio 1973:

« *A*) Compenso per particolari funzioni.

Al personale delle navi traghetto che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilità amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo, può essere concesso, con provvedimento del direttore generale, un compenso giornaliero nelle seguenti misure massime:

comandante e direttore di macchina . . . L. 472

1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina . . . . » 429

ufficiale navale e ufficiale di macchina . . » 399

nostromo, capo motorista e capo elettricista . . . . » 315

carpentiere, motorista ed elettricista . . » 294

marinaio e ingrassatore . . . . » 282

carbonaio . . . . » 270

Il numero dei compensi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle che danno titolo al compenso di cui sopra.

B) Premio orario di presenza a bordo.

Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

comandante e direttore di macchina . . . L. 255

1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina . . . . » 240

ufficiale navale e ufficiale di macchina . . » 225

nostromo, capo motorista e capo elettricista . . . . » 195

carpentiere, motorista ed elettricista . . » 185

marinaio e ingrassatore . . . . » 150

carbonaio . . . . » 120

C) All'ufficiale preposto al comando e a quello preposto alla direzione di macchina della nave, viene altresì corrisposto un premio di lire 120 per ogni ora di presenza a bordo eccedente quelle di servizio.

Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata alla entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile.

Per i servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore, detta indennità sarà stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore al 50 per cento di quella di cui al precedente comma.

D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico ».

Art. 11.

L'articolo 57 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, spetta, per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.

Tale compenso è cumulabile con quello previsto dall'articolo 52, punto *A* ».

Art. 12.

I punti *a*) e *b*) dell'articolo 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti, con effetto dal 1° luglio 1973:

« *a*) il premio per particolari funzioni di cui all'articolo 52, punto *A*, se spettante in relazione ai compiti affidati;

b) il prémio orario di presenza a bordo e la "aliquota residua" di cui all'articolo 82-*bis*, entrambi per il solo periodo di lavoro a bordo ».

Al secondo comma dell'articolo 61 delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie, il riferimento « articolo 52, ultimo comma » è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1973, con « punto *C*) dell'articolo 52 ».

Art. 13.

L'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che è commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 64 per cento della più elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora.

La paga base così determinata è attribuita anche all'operaio specializzato ed è aumentata del 4,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; è ridotta del 19 per cento per il capo squadra manovali, del 28 per cento per il manovale specializzato e per il manovale.

Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni.

Al personale stesso è comunque garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 40 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale, il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, può disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento ».

Art. 14.

L'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Art. 66. - *Premio industriale.* — Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

Nella seguente tabella sono riportati per ciascuna qualifica gli importi minimi e massimi entro i quali saranno determinate le misure di premio da attribuire, in relazione alla onerosità dei singoli incarichi espletati:

Qualifiche	Minimo Lire	Massimo Lire
PERSONALE DIRETTIVO		
Ispettore capo superiore r. e. Ispettore capo r. e. Ispettore capo aggiunto	600	1.100
Ispettore principale	370	1.000
Ispettore	370	1.000
PERSONALE DEGLI UFFICI		
Personale di concetto:		
Segretario superiore di 1ª classe Segretario tecnico superiore di prima classe Revisore superiore di 1ª classe Disegnatore superiore di 1ª classe	240	800
Segretario superiore Segretario tecnico superiore Revisore superiore Disegnatore superiore	190	700
Segretario Segretario tecnico Disegnatore Revisore capo a. p. Revisore principale a. p.	140	430
Personale esecutivo:		
Applicato capo Applicato stenodattilografo capo Applicato tecnico capo Tecnico capo di radiologia Infermiere capo	70	300
Applicato Applicato stenodattilografo Applicato tecnico Tecnico di radiologia Infermiere	70	250
Personale ausiliario:		
Commesso capo	70	250
Commesso	70	250
Infermiere di 1ª classe a. p. Infermiere a. p.	70	250
PERSONALE DELL'ESERCIZIO		
Dirigenti delle stazioni:		
Movimentisti:		
Capo stazione sovrintendente	640	1.000
Capo stazione superiore	540	800
Capo stazione	200	700
Gestionisti:		
Capo gestione sovraintendente	300	600
Capo gestione superiore	250	500
Capo gestione	140	450

Qualifiche	Minimo Lire	Massimo Lire
Personale esecutivo delle stazioni:		
Assistente capo di stazione . . .	120	460
Assistente di stazione	80	460
Ausiliario di stazione	70	330
Manovratori:		
Manovratore capo	190	400
1° manovratore	190	400
Manovratore	190	350
Deviatori:		
Deviatore capo	170	350
1° deviatore	170	320
Deviatore	80	230
Gestori e ausiliari:		
Gestore capo	150	350
Gestore di 1ª classe	100	300
Gestore	50	200
Ausiliario di fermata	50	200
Dirigenti dei depositi personale viaggiante:		
Capo personale viaggiante sovrintendente	440	600
Capo personale viaggiante superiore	440	500
Capo personale viaggiante	140	500
Controllori viaggianti:		
Controllore viaggiante sovrintendente	250	600
Controllore viaggiante superiore . .	180	500
Controllore viaggiante	140	450
Dirigenti dei depositi locomotive:		
Capo deposito sovrintendente . . .	640	1.000
Capo deposito superiore	600	800
Capo deposito	540	800
Dirigenti della linea:		
Capo tecnico superiore della linea .	200	500
Capo tecnico della linea	200	450
Personale esecutivo della linea:		
Operaio specializzato dell'armamento	80	350
Operaio dell'armamento	80	250
Personale di vigilanza:		
Guardiano di prima classe	50	220
Guardiano	50	220
Dirigenti tecnici:		
Capo tecnico sovrintendente . . .	300	950
Capo tecnico superiore	280	800
Capo tecnico	250	750
Operai, verificatori e tecnici i. e.:		
Verificatore	300	450
Tecnico i. e.	300	450
Operaio specializzato	180	430
Operaio qualificato	180	430
Autisti:		
Autista	150	300
Manovali:		
Capo squadra manovali	110	300
Manovale specializzato	70	300
Ausiliario di magazzino	70	300
Manovale	70	300

Alla determinazione delle misure di premio nei limiti giornalieri consentiti e alla indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

Per i capi dei reparti dell'esercizio e per i titolari di impianti dell'esercizio di particolare importanza il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce la misura di premio da attribuire, nel limite massimo giornaliero di lire 1.600 per i dipendenti rivestiti di qualifiche di livello 1 e di lire 1.200 per quelli di livello 2 del quadro di equiparazione delle qualifiche approvato con decreto ministeriale 17 settembre 1971, numero 12109. L'importo è da graduare in relazione alla gravosità ed all'impegno dell'incarico espletato nei diversi settori dell'esercizio.

Per il capo stazione, il capo stazione superiore e il capo stazione sovrintendente va aggiunto al premio spettante l'importo di lire 284 quando vengono svolte mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni ».

Art. 15.

L'articolo 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Il premio industriale di cui al precedente articolo compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio industriale è maggiorato del 20 per cento.

Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere corrisposta una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio industriale percepito, oltre ad una integrazione, dell'importo appresso indicato per ogni qualifica, per ogni giornata per la quale è stato corrisposto il premio industriale.

	Lire
PERSONALE DIRETTIVO	
Ispettore capo superiore r. e.	240
Ispettore capo r. e.	190
Ispettore capo aggiunto	190
Ispettore principale	160
Ispettore	140
PERSONALE DEGLI UFFICI	
Personale di concetto:	
Segretario superiore di 1ª classe	
Segretario tecnico superiore di 1ª classe	
Revisore superiore di 1ª classe	90
Disegnatore superiore di 1ª classe	
Segretario superiore	
Segretario tecnico superiore	78
Revisore superiore	
Disegnatore superiore	
Segretario	
Segretario tecnico	
Disegnatore	66
Revisore capo a. p.	
Revisore principale a. p.	
Personale esecutivo:	
Applicato capo	
Applicato stenodattilografo capo	
Applicato tecnico capo	40
Tecnico capo di radiologia	
Infermiere capo	
Applicato	
Applicato stenodattilografo	
Applicato tecnico	32
Tecnico di radiologia	
Infermiere	
Personale ausiliario:	
Commesso capo	24
Commesso	20
Infermiere di 1ª classe a. p.	28
Infermiere a. p.	
PERSONALE DELL'ESERCIZIO	
Dirigenti delle stazioni:	
Movimentisti:	
Capo stazione sovrintendente	90
Capo stazione superiore	78
Capo stazione	66
Gestionisti:	
Capo gestione sovrintendente	90
Capo gestione superiore	78
Capo gestione	66

	Lire
Personale esecutivo delle stazioni:	
Assistente capo di stazione	45
Assistente di stazione	35
Ausiliario di stazione	28
Manovratori:	
Manovratore capo	58
1° manovratore	48
Manovratore	43
Deviatori:	
Deviatore capo	58
1° deviatore	44
Deviatore	34
Gestori e ausiliari:	
Gestore capo	45
Gestore di 1ª classe	32
Gestore	28
Ausiliario di fermata	20
Dirigenti dei depositi personale viaggiante:	
Capo personale viaggiante sovrintendente	90
Capo personale viaggiante superiore	78
Capo personale viaggiante	66
Controllori viaggianti:	
Controllore viaggiante sovrintendente	90
Controllore viaggiante superiore	78
Controllore viaggiante	66
Dirigenti dei depositi locomotive:	
Capo deposito sovrintendente	90
Capo deposito superiore	78
Capo deposito	66
Dirigenti della linea:	
Capo tecnico superiore della linea	78
Capo tecnico della linea	66
Personale esecutivo della linea:	
Operaio specializzato dell'armamento	45
Operaio dell'armamento	34
Personale di vigilanza:	
Guardiano di 1ª classe	32
Guardiano	25
Dirigenti tecnici:	
Capo tecnico sovrintendente	90
Capo tecnico superiore	78
Capo tecnico	66
Operai, verificatori e tecnici i. e.:	
Verificatore	66
Tecnico i. e.	66
Operaio specializzato	46
Operaio qualificato	36

	Lire
Autisti:	—
Autista	40
Manovali:	
Capo squadra manovali	35
Manovale specializzato	28
Ausiliario di magazzino	28
Manovale	24

Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento e relativa integrazione sono stabiliti dal direttore generale.

In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni per quel che concerne il trattamento percepito per le mansioni esercitate, che resta acquisito ».

Art. 16.

In correlazione con la ristrutturazione dei premi di lavoro e del premio industriale di cui agli articoli 10 e 14 della presente legge, alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Art. 82-*bis*. - *Aliquota residua conseguente alla ristrutturazione del premio industriale e dei premi di lavoro del personale delle navi traghetto, in dipendenza dell'istituzione della "indennità pensionabile"*. — Al personale ferroviario delle seguenti categorie è corrisposta una aliquota residua" nelle misure a lato indicate:

A) — *Personale delle navi traghetto.*

Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave:

Comandante e direttore di macchina . .	L.	30
1° Ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina:		
parametro 304	»	70
parametro 265	»	110
Ufficiale navale e ufficiale di macchina .	»	100
Nostromo, capo motorista e capo elettricista	»	30
Carpentiere, motorista ed elettricista . .	»	30
Marinaio e ingrassatore	»	20
Carbonaio	»	20

In caso di soppressione di una o più corse programmate l'aliquota spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione nave.

B) — *Personale direttivo.*

Per ogni giornata di presenza in servizio:

Ispettore capo superiore r.e.	L.	220
Ispettore capo r.e.	»	470
Ispettore capo aggiunto:		
parametro 530	»	—
parametro 487	»	—
parametro 455	»	238
parametro 426	»	570
parametro 387	»	570
Ispettore principale:		
parametro 370	L.	150
parametro 307	»	750
Ispettore	»	850

L'aliquota di cui sopra viene corrisposta con le norme ed i criteri stabiliti dall'articolo 67 delle presenti disposizioni ».

Art. 17.

Il comma settimo dell'articolo 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 33 secondo comma, 39, 46, 52, 53, 54, 65, 66, 67 e 82-*bis*, delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 39, 46, 52, 53, 54, 65 e 82-*bis*, punto *A*), sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione ».

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21, con effetto dal 1° novembre 1971 è, con uguale decorrenza, sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

	Lire
1) direttore generale	640
2) dirigente generale	430
3) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto	370
4) ispettore principale, ispettore	320
5) segretario superiore di prima classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate	320
6) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione e qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, applicato e qualifiche equiparate, tecnico di radiologia, infermiere, gestore di prima clas-	

	Lire
se, assistente di stazione, gestore, conduttore, macchinista T. M., aiuto macchinista, aiuto macchinista T. M., assistente viaggiante, ausiliario viaggiante, tecnico i. e., verificatore, manovratore capo, deviatore capo, operaio specializzato, operaio specializzato dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista	250
7) rimanente personale	210 ».

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21, è sostituito, con effetto dal 1° novembre 1971, dal seguente:

« Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

	Lire
1) direttore generale e dirigente generale	202.000
2) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r. e.; ispettore capo r. e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate	170.000
3) rimanente personale direttivo, di concetto ed esecutivo degli uffici, e dirigenti dell'esercizio; gestore capo, assistente capo di stazione, assistente di stazione, gestore di 1ª classe, capo treno, macchinista, macchinista T. M., nostromo, capo motorista, capo elettricista	144.000
4) rimanente personale	123.000 ».

Art. 20.

Il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, non si applica al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale applicato in via continuativa agli impianti dei centri meccanografici può essere corrisposta una particolare indennità le cui modalità di corresponsione saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La misura dell'indennità non può comunque essere superiore a quella che sarà stabilita in applicazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 21.

Ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ferroviari, nei cui confronti viene applicato il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai servizi in appalto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1974, un assegno mensile di lire 7.000.

Detto assegno è corrisposto anche con la gratifica natalizia e non è computabile come elemento di retribuzione ai fini degli altri istituti contrattuali.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, nei modi d'uso, al rimborso, alle imprese appaltatrici, dell'onere conseguente.

Art. 22.

La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera, con effetto dal 1° luglio 1973, anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio.

Art. 23.

Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile, del compenso per ex combattente dell'indennità pensionabile istituita con la presente legge, è stabilito nella misura dell'8 per cento, a decorrere dal 1° luglio 1973.

Art. 24.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in lire 267.700 milioni — di cui lire 86.700 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 181.000 milioni per l'anno finanziario 1974 — l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, quanto a lire 231.400 milioni con sovvenzione del Tesoro e quanto a lire 36.300 milioni con nuove risorse del proprio bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 231.400 milioni per la sovvenzione di cui al comma precedente si provvede, quanto a lire 30.500 milioni a carico dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 (5.500 milioni) e 5381 (25.000 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 200.900 milioni, mediante riduzioni, rispettivamente, per lire 110.000 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 e per lire 90.900 milioni di stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ALLEGATO 1

INDENNITA' PENSIONABILE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Qualifica	Parametro	Importo annuo
PERSONALE DIRETTIVO		
Ispettore capo aggiunto	par 530	L. 1.555 000
	» 487	» 1.430.000
	» 455	» 1.340.000
	» 426	» 1.240.000
	» 387	» 1.240.000
Ispettore capo superiore R E.	» 530	» 1.555.000
Ispettore capo R E	» 426	» 1.268.900
	» 387	» 1.268.900
Ispettore principale	» 370	» 1.240 000
	» 307	» 1 070 000
Ispettore	» 257	» 930 000
	» 218	» 930.000
PERSONALE DEGLI UFFICI		
Personale di concetto:		
Segretario superiore di 1ª classe Segretario tecnico superiore di 1ª classe Revisore superiore di 1ª classe Disegnatore superiore di 1ª classe	» 370	» 1.240 000
Segretario superiore Segretario tecnico superiore Revisore superiore Disegnatore superiore	» 302	» 1 070 000
	» 260	» 997 000
Segretario Segretario tecnico Disegnatore	» 227	» 930 000
	» 188	» 930 000
	» 160	» 930 000
Personale esecutivo		
Applicato capo Applicato stenodattilografo capo Applicato tecnico capo Tecnico capo di radiologia Infermiere capo	» 218	» 850 000
Applicato Applicato stenodattilografo Applicato tecnico Tecnico di radiologia Infermiere	par 183	L 810 000
	» 163	» 803 000
	» 133	» 803 000
Personale ausiliario:		
Commesso capo Infermiere di 1ª classe a. p	» 165	» 810 000
	» 143	» 810 000
Commesso Infermiere a. p.	» 133	» 740 000
	» 115	» 740 000
	» 100	» 740 000
PERSONALE DELL'ESERCIZIO		
Dirigenti delle stazioni		
Capo stazione sovrintendente	» 370	» 1 240 000
Capo stazione superiore	» 304	» 1 070 000
	» 265	» 997 000
Capo stazione	» 245	» 940 000
	» 206	» 940 000
	» 180	» 940 000
Capo gestione sovrintendente	» 370	» 1 240 000
Capo gestione superiore	» 304	» 1 070 000
	» 265	» 997 000
Capo gestione	» 245	» 940 000
	» 206	» 940 000
	» 180	» 940 000
Personale esecutivo delle stazioni		
Assistente capo di stazione	» 218	» 853 000
	» 188	» 853 000
Assistente di stazione	» 183	» 815 000
	» 151	» 815 000
	» 133	» 815 000
Ausiliario di stazione	» 155	» 775 000
	» 131	» 775 000
Manovratore capo	» 183	» 886 000
Primo manovratore	» 176	» 851 000
	» 153	» 851 000

Qualifica		Importo annuo
Manovratore	par 170	L 834 000
	» 145	» 834 000
	» 128	» 834 000
Deviatore capo	» 183	» 886 000
Primo deviatore	» 173	» 837 000
	» 150	» 837 000
Deviatore	» 165	» 800 000
	» 143	» 800 000
Gestori ed ausiliari:		
Gestore capo	» 210	» 853 000
Gestore di 1ª classe	» 193	» 806 000
	» 168	» 806 000
Gestore	» 178	» 790 000
	» 151	» 790 000
	» 133	» 790 000
Ausiliario di fermata	» 153	» 748 000
	» 133	» 748 000
	» 115	» 748.000
Dirigenti dei depositi personale viaggiante		
Capo personale viaggiante sovrintendente	» 370	» 1.240 000
Capo personale viaggiante superiore	» 304	» 1 070 000
	» 265	» 997 000
Capo personale viaggiante	» 245	» 940 000
	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000
Controllori viaggianti:		
Controllore viaggiante sovrintendente	» 370	» 1.240 000
Controllore viaggiante superiore	» 304	» 1 070 000
	» 265	» 997.000
Controllore viaggiante	» 245	» 940.000
	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000
Personale dei treni		
Capo treno	» 220	» 905.000
	» 188	» 905.000

Qualifica		Importo annuo
Conduttore	par 181	L 832 000
	» 154	» 832 000
	» 136	» 832 000
Assistente viaggiante	» 159	» 800 000
	» 138	» 800 000
Ausiliario viaggiante	» 155	» 792 000
	» 131	» 792 000
Dirigenti deposito locomotive		
Capo deposito sovrintendente	» 370	» 1 240 000
Capo deposito superiore	» 304	» 1 070 000
	» 265	» 997 000
Capo deposito	» 245	» 940 000
	» 206	» 940 000
	» 180	» 940 000
Personale di macchina		
Macchinista	» 235	» 964 000
	» 200	» 964 000
Aiuto macchinista	» 190	» 844 000
	» 162	» 844 000
	» 143	» 844 000
Macchinista T M	» 190	» 903 000
	» 166	» 903 000
Aiuto macchinista T.M	» 156	» 811 000
	» 136	» 811 000
Dirigenti della linea		
Capo tecnico superiore della linea	» 304	» 1 070 000
	» 265	» 997 000
Capo tecnico della linea	» 245	» 940 000
	» 206	» 940 000
	» 180	» 940 000
Personale esecutivo della linea		
Operaio specializzato dell'armamento	» 183	» 844 000
	» 163	» 844 000
Operaio dell'armamento	» 168	» 810 000
	» 143	» 810 000
	» 127	» 810 000

Qualifica		Importo annuo
Personale di vigilanza		
Guardiano di 1ª classe	par. 168	L 795 000
	» 143	» 795 000
Guardiano	» 153	» 771 000
	» 133	» 771 000
	» 115	» 771 000
Dirigenti tecnici:		
Capo tecnico sovrintendente	» 370	» 1.240.000
Capo tecnico superiore	» 304	» 1 070.000
	» 265	» 997.000
Capo tecnico	» 245	» 940.000
	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000
Operai, verificatori e tecnici I E:		
Tecnico I.E Verificatore	» 193	» 905 000
Operaio specializzato	» 190	» 844 000
	» 165	» 844.000
Operaio qualificato	» 173	» 810 000
	» 146	» 810 000
	» 129	» 810 000
Autisti:		
Autista	» 168	» 820 000
	» 146	» 820.000
Manovali:		
Capo squadra manovali	» 166	» 804 000
Manovale specializzato	» 155	» 775 000
	» 138	» 775 000
Ausiliario di magazzino	» 155	» 775.000
	» 138	» 775.000
Manovale	» 153	» 760 000
	» 133	» 760 000
	» 115	» 760 000

Qualifiche		Importo annuo
Ufficiali delle navi traghetto		
Comandante Direttore di macchina	par 370	L 1.240 000
Primo ufficiale navale	» 304	» 1 070 000
Primo ufficiale di macchina	» 265	» 997 000
Ufficiale navale	» 245	» 940 000
Ufficiale di macchina	» 208	» 940 000
Personale esecutivo delle navi traghetto:		
Nostromo	» 210	» 905 000
	» 179	» 905 000
Carpentiere	» 190	» 850 000
	» 161	» 850 000
	» 142	» 850 000
Marinaio	» 168	» 835 000
	» 143	» 835 000
	» 127	» 835 000
Capo motorista	» 210	» 905 000
Capo elettricista	» 179	» 905 000
Motorista Elettricista	» 190	» 850 000
	» 161	» 850 000
	» 142	» 850 000
Ingrassatore	» 168	» 835 000
	» 143	» 835 000
Carbonaio	» 153	» 780 000
	» 133	» 780 000
	» 115	» 780 000

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Autorizzazione al comune di Pontremoli a contrarre un mutuo per il restauro e la ristrutturazione dell'edificio adibito a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni adottate dalla giunta municipale del comune di Pontremoli il 21 gennaio 1972 e 9 giugno 1972, regolarmente ratificate dal consiglio comunale ed approvate dal comitato regionale di controllo, sezione provinciale di Massa Carrara, rispettivamente con decisioni n. 1468 del 14 febbraio 1972 e n. 7333 del 5 agosto 1972, riguardanti l'assunzione di un mutuo di L. 40.000.000 per il restauro e la ristrutturazione dello edificio di proprietà comunale adibito a sede di pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Ritenuta la necessità di restaurare l'edificio anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il restauro e la ristrutturazione dell'edificio adibito a sede di pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. ing. Enzo Manganelli il comune di Pontremoli è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 40.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, numero 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Pontremoli un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.399.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 40.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1 per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Pontremoli il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1974
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 31

(2149)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.

Sostituzione di un rappresentante della regione Piemonte quale membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 48, in data 8 gennaio 1974, con la quale l'avv. Gianni Oberto, presidente della giunta regionale del Piemonte, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale, quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il dott. Edoardo Calleri di Sala, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 23 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 86, con l'avv. Gianni Oberto;

Decreta:

L'avv. Gianni Oberto è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Piemonte, in sostituzione del dott. Edoardo Calleri di Sala.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 229

(2129)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1974.

Riconoscimento della Associazione italiana della caccia, con sede in Roma, come associazione venatoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista la domanda dell'Associazione italiana della caccia (Italcaccia), con sede in Roma, costituita con atto del notaio Marco Panvini Rosati di Roma, rogito del 13 maggio 1969, n. 35088, repertorio n. 8055, intesa ad ottenere ai sensi dell'art. 35 della citata legge 2 agosto 1967, n. 799, il riconoscimento di associazione venatoria agli effetti della legge stessa;

Considerato che tale Associazione possiede i requisiti richiesti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 35 della citata legge n. 799;

Decreta:

L'Associazione italiana della caccia (Italcaccia), con sede in Roma, viene riconosciuta come associazione venatoria agli effetti della legge 2 agosto 1967, n. 799, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(2190)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1974.

Sostituzione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1971 con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Messina;

Vista la nota n. 0013649 del 4 luglio 1973, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali comunica che il sig. Nicola Bonanno, sindaco effettivo in seno al collegio sindacale della cassa predetta, in rappresentanza delle categorie congiunte dei commercianti a posto fisso e degli agenti di commercio, è deceduto;

Viste le dimissioni del sig. Giuseppe Andronaco, sindaco supplente in rappresentanza delle categorie congiunte dei commercianti a posto fisso e degli agenti di commercio;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente da parte dell'assemblea dei delegati della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Messina, quali si desumano dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale della cassa mutua predetta con nota n. 0019082 del 24 settembre 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Messina;

Decreta:

I signori Giuseppe Andronaco e Giuseppe Lo Iacono sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente in rappresentanza delle categorie congiunte dei commercianti a posto fisso e degli agenti di commercio in seno al collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Messina, in sostituzione, il primo del sig. Nicola Bonanno, deceduto, il secondo, in sostituzione del sig. Giuseppe Andronaco dimessosi dalla carica di sindaco supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2057)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1974.

Sostituzione di un sindaco effettivo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1971 con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Catania;

Vista la nota n. 0013649 del 4 luglio 1973, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha rimesso copia della lettera di decadenza del sig. Maggiore Salvatore per irreperibilità, da sindaco effettivo in rappresentanza dei venditori ambulanti presso la cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Catania;

Vista la designazione del sig. Vittorio Antonino, in sostituzione del decaduto, da parte dell'assemblea dei delegati della suddetta cassa mutua provinciale quale si desume dal verbale delle operazioni elettorali trasmesso dalla Federazione nazionale precitata con nota n. 0013649 del 4 luglio 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Catania;

Decreta:

Il sig. Vittorio Antonino è nominato sindaco effettivo, in rappresentanza dei venditori ambulanti, del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Catania, in sostituzione del sig. Maggiore Salvatore, decaduto per irreperibilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2058)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 125/B e con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Ponte Giovanni XIII » che inizia dal centro abitato di Sabaudia e termina sulla strada provinciale « Lungomare », dell'estesa di km. 0+800;

Visto il voto 17 luglio 1973, n. 601, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse dell'estesa di km. 0+800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(1932)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1974.

Approvazione di nuove condizioni particolari di polizza per la tariffa di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Les Assurances Nationales - Compagnie française d'assurances sur la vie », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Les Assurances Nationales - Compagnie française d'assurances sur la vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni particolari di polizza per la tariffa di rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili, in sostituzione delle analoghe in vigore, approvate con decreto ministeriale 20 marzo 1973;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni particolari di polizza per la tariffa di rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili, in sostituzione delle analoghe in vigore, approvate con decreto ministeriale 20 marzo 1973, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Les Assurances Nationales - Compagnie française d'assurances sur la vie », con sede in Roma.

Roma, addì 21 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Bosco

(2055)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1974.

Approvazione di nuove condizioni particolari di polizza per la tariffa di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances générales de France - Vie », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances générales de France - Vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni particolari di polizza per la tariffa di rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili, in sostituzione delle analoghe in vigore, approvate con decreto ministeriale 27 ottobre 1970;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni particolari di polizza per la tariffa di rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili, in sostituzione delle analoghe in vigore, approvate con decreto ministeriale 27 ottobre 1970, n. 7056, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances générales de France - Vie », con sede in Roma.

Roma, addì 21 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Bosco

(2054)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del vecchio alveo del torrente Gidora, in comune di Luzzi

Con decreto 5 maggio 1973, n. 586, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del vecchio alveo del torrente Gidora in contrada Cavoni di Noci o Pietra di Gidori in comune di Luzzi (Cosenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 60, zona *a*), (mq. 26.000); zona *c*), (mq. 640); e al foglio n. 61, zona *a*), (metri quadri 1800) della superficie complessiva di mq. 28.440 ed indicato nello schizzo planimetrico predisposto in scala 1:500 dall'ufficio del genio civile di Cosenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2169)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Recoaro Terme

Con decreto 6 aprile 1973, n. 464, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno golenale del torrente Agno in località Ponte Verde del comune di Recoaro Terme (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappale 208 1/2, della superficie di mq. 1920 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 31 marzo 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2170)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ente ospedaliero «Opere pie» di Alessandria ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.6/IX/2/1 in data 19 gennaio 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'ente ospedaliero «Opere pie» di Alessandria è autorizzato ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ente medesimo.

(2171)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna

Con decreto in data 28 febbraio 1974, n. 3624, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 288, riportato a catasto al comune di Ravenna al foglio 72.

(2168)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1974, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 217, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Paolo Barone, dipendente dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, per l'annullamento del provvedimento n. 12529 del 15 ottobre 1968, adottato nei suoi confronti dal direttore generale dell'ente predetto, con il quale gli è stato negato il beneficio economico dell'esodo volontario di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901 ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1965, n. 1653.

(2109)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 86, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 28 maggio 1969 dalla sig.ra Colja Paula avverso il decreto ministeriale n. 6433-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(2086)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 211, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 9 maggio 1969 dal sig. Kosmac Rodolfo avverso il decreto ministeriale n. 578-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(2067)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 60, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 20 marzo 1969 dalla sig.ra Maldini Maria nata Macorsi avverso il decreto ministeriale numero 8657-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2068)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 69, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 luglio 1969 dal sig. Piller Giuseppe avverso il decreto ministeriale n. 8451-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(2069)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 64, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 21 novembre 1969 dal sig. Modrusan Mate avverso il decreto ministeriale n. 8826-*B* del 22 aprile 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2071)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 63, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 3 giugno 1969 dalla sig.ra Zuzek Berta vedova Valdemarin avverso il decreto ministeriale numero 5449-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2072)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 62, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 21 giugno 1969 dal sig. Pisani Danilo avverso il decreto ministeriale n. 5002-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(2073)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 188, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 29 marzo 1969 dalla sig.ra Rossi Rosanna avverso il decreto ministeriale n. 5467-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2070)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 61, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 7 luglio 1969 dal sig. Starec Stanislao avverso il decreto ministeriale n. 5512-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2074)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 81, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 24 aprile 1969 dal sig. Allievi Carlo avverso il decreto ministeriale n. 5097-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2075)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 212, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 24 febbraio 1969 dal sig. Cesaratto Severino avverso il decreto ministeriale n. 2739-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2076)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 13 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	641 —	—	—	639,50	639,25	—	—	639,50
Dollaro canadese	—	—	661 —	—	—	658,30	658,25	—	—	658,30
Franco svizzero	—	—	208,30	—	—	208,05	208,15	—	—	208 —
Corona danese	—	—	102 —	—	—	101,80	101,78	—	—	101,84
Corona norvegese	—	—	113,25	—	—	112,95	113 —	—	—	112,99
Corona svedese	—	—	139 —	—	—	138,90	138,90	—	—	138,90
Fiorino olandese	—	—	231 —	—	—	230,65	230,50	—	—	230,70
Franco belga	—	—	16 —	—	—	15,95	15,96	—	—	15,96
Franco francese	—	—	133 —	—	—	133,50	133,55	—	—	133,52
Lira sterlina	—	—	1503 —	—	—	1503,30	1503,75	—	—	1503,35
Marco germanico	—	—	242,75	—	—	242,10	242,10	—	—	242,05
Scellino austriaco	—	—	32,95	—	—	32,90	32,8775	—	—	32,94
Escudo portoghese	—	—	25,30	—	—	25,25	25,25	—	—	25,27
Peseta spagnola	—	—	10,85	—	—	10,80	10,84	—	—	10,83
Yen giapponese	—	—	2,27	—	—	2,27	2,27	—	—	2,27

Media dei titoli del 13 marzo 1974

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	93,750
Redimibile 3,50% 1934	96,550
» 3,50% (Ricostruzione)	91,075
» 5% (Ricostruzione)	94,500
» 5% (Riforma fondiaria)	95,250
» 5% (Città di Trieste)	96,900
» 5% (Beni esteri)	94,350
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,900
» 5,50% » » 1968-83	92,550
» 5,50% » » 1969-84	92,700
» 6% » » 1970-85	97,900
» 6% » » 1971-86	98,075
» 6% » » 1972-87	97,775
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,225
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,550
» 5% (» 1° aprile 1975)	97 —
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96 —
» 5% (» 1° gennaio 1977)	94,200
» 5% (» 1° aprile 1978)	93,500
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	98,575
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	97,650
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	97,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	639,375
Dollaro canadese	658,275
Franco svizzero	208,075
Corona danese	101,81
Corona norvegese	112,995
Corona svedese	138,90
Fiorino olandese	230,60
Franco belga	15,961
Franco francese	133,535
Lira sterlina	1503,55
Marco germanico	242,075
Scellino austriaco	32,909
Escudo portoghese	25,26
Peseta spagnola	10,835
Yen giapponese	2,27

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi dell'8 marzo 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1974, il valore del fr. B. deve intendersi in Lit. 16,085 anziché di Lit. 16,0875.

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Graduatoria di merito e nomina dei vincitori del concorso publico, per esami, a quarantadue posti di agente ausiliario

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 15 marzo 1973, n. 527, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con la qualifica di commesso;

Visti i decreti presidenziali 2 aprile 1973, n. 542 e 22 maggio 1973, n. 630, relativi alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visti i decreti presidenziali 10 gennaio 1974, n. 969 e 11 febbraio 1974, n. 1047, con i quali il numero dei posti del concorso pubblico predetto è stato elevato da diciotto a quarantadue;

Visti i verbali e la relazione conclusiva inerenti al concorso sopra indicato;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 20 febbraio 1974 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso dichiarati idonei;

Visti gli articoli 2, 4, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per commesso della Camera di cui alle premesse:

1.	Mauro Valerio	punti 26,16	su 30
2.	Culotta Giovanni	» 25,83	»
3.	Villani Leonardo	» 25,66	»
ex aequo	Galli Massimo	» 25,66	»
5.	Nepitali Romeo	» 25,50	»
ex aequo	Fraticelli Roberto	» 25,50	»
7	Carbonara Francesco	» 25,33	»
8.	Mascolo Antonio	» 25,16	»
9.	Mancini Renzo	» 25,00	»
10.	Centurelli Maurizio	» 24,83	»
11.	Giovannini Riccardo	» 24,66	»
12.	Petrocchi Gianfranco	» 24,50	»
ex aequo	D'Amely Francesco Saverio	» 24,50	»
ex aequo	Polin Sergio	» 24,50	»
ex aequo	Corazzi Agostino	» 24,50	»
ex aequo	Lacconi Massimo	» 24,50	»
17.	Perillo Umberto	» 24,33	»
ex aequo	Di Francesco Alfredo	» 24,33	»
ex aequo	Sindici Massimo	» 24,33	»
ex aequo	Luzi Aristide	» 24,33	»
ex aequo	Russo Mario	» 24,33	»
ex aequo	Giannini Sergio	» 24,33	»
ex aequo	Curto Fernando	» 24,33	»
24.	Ferrari Silvano	» 24,16	»
ex aequo	Silvi Franco	» 24,16	»
ex aequo	Pennisi Aldo	» 24,16	»
ex aequo	Neri Giuseppe	» 24,16	»
ex aequo	Fortunato Matteo Mario	» 24,16	»
ex aequo	Lisanti Leonardo	» 24,16	»
ex aequo	Cianca Aristide	» 24,16	»
ex aequo	Dello Iacono Ezio	» 24,16	»
ex aequo	Santoro Alberto	» 24,16	»
33.	Lucchesi Oreste Giovanni	» 24,00	»
ex aequo	Merli Mauro	» 24,00	»
ex aequo	Nicosia Salvatore	» 24,00	»
ex aequo	Restanti Antonio	» 24,00	»
ex aequo	De Marco Enrico	» 24,00	»
ex aequo	Pierandrei Roberto	» 24,00	»
ex aequo	Fabiani Massimo	» 24,00	»
ex aequo	Baiocchi Sergio	» 24,00	»
ex aequo	Di Bitonto Massimo	» 24,00	»
42.	Calisti Lamberto	» 23,83	»
43.	Russo Francesco Domenico	» 23,66	»
ex aequo	Micalone Romano	» 23,66	»
ex aequo	Scarici Giuliano	» 23,66	»
ex aequo	Chinzari Mario	» 23,66	»
ex aequo	Pannuti Roberto	» 23,66	»
ex aequo	Tozzi Vincenzo	punti 23,66	su 30
ex aequo	Basili Maurizio	» 23,66	»
ex aequo	Mandarino Nicola	» 23,66	»
ex aequo	Simei Antonio	» 23,66	»
ex aequo	Roiatti Mario	» 23,66	»
ex aequo	Redivo Luigi	» 23,66	»
ex aequo	Perasso Giovanni	» 23,66	»
55.	Scappaticci Giampaolo	» 23,50	»
ex aequo	Muollo Ugo	» 23,50	»
ex aequo	D'Attino Giuseppe	» 23,50	»
ex aequo	Petrosso Renato	» 23,50	»
ex aequo	Fraioli Giuseppe	» 23,50	»
ex aequo	Consoli Carlo	» 23,50	»
ex aequo	Mecarocci Luciano	» 23,50	»
ex aequo	Fiorini Luigi	» 23,50	»
ex aequo	Conti Carlo	» 23,50	»
ex aequo	Falciatori Paolo	» 23,50	»
65.	Verzì Alfio	» 23,33	»
ex aequo	Capacchione Francesco	» 23,33	»
ex aequo	Fusaroli Bruno	» 23,33	»
ex aequo	Zampini Paolo	» 23,33	»
ex aequo	Desideri Carlo	» 23,33	»
ex aequo	Goroni Alberto	» 23,33	»
71.	Fasan Fabio	» 23,16	»
ex aequo	Arrigo Gian Piero	» 23,16	»
ex aequo	Cesarini Aldo	» 23,16	»
ex aequo	Fidale Giuseppe	» 23,16	»
75.	Barabani Luigi	» 23,00	»
ex aequo	Eusepi Alberto	» 23,00	»
77.	Crucillà Roberto	» 22,83	»
ex aequo	Persio Giancarlo	» 22,83	»
ex aequo	Caliandro Massimo	» 22,83	»
ex aequo	Chelini Rinaldo	» 22,83	»
ex aequo	Bravo Domenico	» 22,83	»
82.	Fontana Germano	» 22,66	»
ex aequo	Monti Gianfranco	» 22,66	»
ex aequo	Nardi Bruno	» 22,66	»
ex aequo	Coltellacci Sergio	» 22,66	»
ex aequo	Gemma Angelo Filippo	» 22,66	»
87.	Sacchet Emilio	» 22,33	»
ex aequo	Di Biasio Angelo	» 22,33	»
ex aequo	Cannaviccio Antonio	» 22,33	»
ex aequo	Andrei Renato	» 22,33	»
ex aequo	Classetti Sandro	» 22,33	»
92.	Carmignani Francesco	» 22,16	»
ex aequo	Tofani Raffaele	» 22,16	»
ex aequo	Iacobucci Franco	» 22,16	»
ex aequo	Filippi Antonio	» 22,16	»
96.	Abbadessa Andrea	» 22,00	»
97.	Volanti Bruno	» 21,83	»
ex aequo	Altarocca Fabio	» 21,83	»
99.	Caricaterra Giuseppe	» 21,50	»
ex aequo	Vattani Pier Luigi	» 21,50	»
101.	Acciaccarelli Marcello	» 21,16	»

La graduatoria dei candidati idonei potrà essere utilizzata ai fini di ricoprire le eventuali future vacanze in organico che si dovessero verificare a seguito del collocamento a riposo dei dipendenti che si avvalgono delle disposizioni in favore degli « ex combattenti ed assimilati », di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336.

In relazione alla deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui alle premesse sono proclamati vincitori del concorso predetto, nell'ordine sottoindicato, i candidati:

Mauro Valerio;
Culotta Giovanni;
Villani Leonardo;
Galli Massimo;
Nepitali Romeo;
Fraticelli Roberto;
Carbonara Francesco;
Mascolo Antonio;
Mancini Renzo;
Centurelli Maurizio;
Giovannini Riccardo;
Petrocchi Gianfranco;
D'Amely Francesco Saverio;
Polin Sergio;
Corazzi Agostino;
Lacconi Massimo;
Perillo Umberto;

Di Francesco Alfredo;
Sindici Massimo;
Luzi Aristide;
Russo Mario;
Giannini Sergio;
Curto Fernando;
Ferrari Silvano;
Silvi Franco;
Pennisi Aldo;
Neri Giuseppe;
Fortunato Matteo Mario;
Lisanti Leonardo;
Cianca Aristide;
Dello Iacono Ezio;
Santoro Alberto;
Lucchesi Oreste Giovanni;
Merli Mauro;
Nicosia Salvatore;
Restanti Antonio;
De Marco Enrico;
Pierandrei Roberto;
Fabiani Massimo;
Baiocchi Sergio;
Di Bitonto Massimo;
Calisti Lamberto.

Subordinatamente all'esito positivo degli accertamenti sanitari ed al possesso degli altri requisiti prescritti, i suddetti vincitori sono nominati commessi, in prova, ed inquadrati, dal 1° marzo 1974, secondo l'ordine di cui sopra, nel gruppo 1 della carriera del personale ausiliario della Camera, addetto ai servizi d'aula, sale e vari, prendendo posto nel ruolo di anzianità, dopo il commesso Paolo Sonni.

A far tempo dalla anzidetta data del 1° marzo 1974 agli agenti ausiliari medesimi è attribuita la prima posizione di stipendio.

Roma, addì 26 febbraio 1974

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(2132)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a due posti di tecnico di 4ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE
DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione numero 541.1.2 del 12 ottobre 1973;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1971: « Approvazione del regolamento organico del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di tecnico di 4ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'osservatorio geofisico sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'osservatorio stesso, viale Romolo Gessi, 4, Trieste, c.a.p. 34123, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè il caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consisteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui seguenti argomenti:

concetti generali di aritmetica e fisica elementare;
concetti generali di tecnologia dei materiali;
principi di funzionamento dei motori a scoppio e diesel;
descrizione e impiego delle principali macchine utensili.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Trieste, presso l'osservatorio geofisico sperimentale secondo il diario che verrà comunicato.

L'osservatorio geofisico sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'osservatorio stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio di segreteria dell'osservatorio geofisico sperimentale, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono col-

piti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 maggio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria della pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *c*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbia già prodotto dei documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorrere;

6) titolo originale di studio o copia antenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del precedente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova, e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a due posti di tecnico di 4ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 8 febbraio 1971 già citato in premesse.

Trieste, addì 12 ottobre 1973

Il presidente: MORELLI

(2028)

Concorso, per esami, a sei posti di sperimentatore aggiunto e addetto di laboratorio aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale di sperimentazione e di laboratorio presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE
DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione numero 541.1.2 del 12 ottobre 1973;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1971: « Approvazione del regolamento organico del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sei posti di sperimentatore aggiunto e addetto di laboratorio aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale di sperimentazione e di laboratorio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'osservatorio geofisico sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento

contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'osservatorio stesso, viale Romolo Gessi, 4, Trieste, c.a.p. 34123, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè il caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Risoluzione di un problema di fisica.
2. Risoluzione di un problema di elettronica.

Le predette prove richiederanno l'applicazione delle nozioni che formano oggetto della prova orale.

Il programma della prova orale è allegato.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Trieste, presso l'osservatorio geofisico sperimentale secondo il diario che verrà comunicato.

L'osservatorio geofisico sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'osservatorio stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio di segreteria dell'osservatorio geofisico sperimentale, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono alla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958,

n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria della pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere h) ed i) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera h) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *c*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti; ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del precedente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciate in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova, e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a sei posti di sperimentatore aggiunto e addetto di laboratorio aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale di sperimentazione e di laboratorio dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 8 febbraio 1971 già citato in premesse.

Trieste, addì 12 ottobre 1973

Il presidente: MORELLI

PROVA ORALE

La prova orale verterà sul seguente programma:

Grandezze fisiche e loro misura: Vettori ed operazioni elementari sui vettori - Coordinate - Rappresentazione grafica di un fenomeno - Sistemi di unità di misura delle grandezze fisiche.

Cinematica: Moti rettilinei - Moti curvilinei - Moto armonico - Composizione di moti - Battimenti e modulazioni.

Statica: Forze - Campo di forze - Momento di una forza rispetto ad un punto - Momento di una forza rispetto ad un asse - Coppie - Attrito - Equilibrio di un campo rigido vincolato - Macchine semplici.

Dinamica: Principio d'inerzia - Sistemi inerziali - Dinamica del punto libero - Moto curvo - Moto vincolato - Quantità di moto - Impulsi e loro momento - Forza d'inerzia - Forza centrifuga - Lavori, potenza energia - Teorema delle forze vive - Conservazione dell'energia - Pendolo semplice - Oscillazioni libere e oscillazioni forzate - Dinamica dei corpi rigidi - Momento d'inerzia di un corpo rigido - Pendolo composto - Cenni sulla gravitazione universale.

Meccanica dei corpi deformabili: Cenni sulla costituzione della materie - Forze molecolari - Elasticità dei solidi (torsione, trazione flessione).

Statica dei fluidi: Liquidi e gas - Equilibrio dei fluidi - Principio di Pascal - Vasi comunicanti - Principio di Archimede - Pressione - Misura della pressione.

Dinamica dei fluidi: Le leggi fondamentali del moto dei fluidi - Moto dei fluidi con attrito interno - Regime di flusso laminare e turbolento - Moto dei corpi nei fluidi - Attrito del mezzo.

Fenomeni molecolari: La tensione superficiale - Proprietà delle soluzioni in generale - Diffusione libera con liquidi e gas - Diffusione attraverso una parete - Le soluzioni colloidali - Proprietà fisiche dei sistemi dispersi in generale.

Acustica: Meccanica delle oscillazioni - Propagazione delle oscillazioni - Onde piane, onde sferiche - Energia trasmessa per onde - Assorbimento, riflessione, interferenza delle onde - Onde stazionarie - Il principio di Huyghens-Fresnel - Diffrazione - Onde sonore - Caratteri distintivi dei suoni - Velocità del suono - Sorgenti sonore - Rivelatori del suono - Principali esperienze sulle onde sonore - La percezione e la produzione del suono nell'uomo - Misura dell'intensità sonora - Principio di Doppler - Cenni sui filtri acustici - Applicazioni tecniche dell'acustica.

Termometria, calorimetria, termodinamica: Energia termica - Temperatura - Quantità di calore - Stato di un corpo - Trasformazioni - (isobare, isocore, isoterme, adiabatiche) - Gas perfetti - Gas reali - Equazione di stato dei gas perfetti - Equazione di stato dei gas reali - Leggi dei gas - Scala pratica delle temperature - Termometri, solidificazione, fusione, sublimazione, vaporizzazione, liquefazione - Calorimetri - Quantità di calore - Calore specifico - Misura della quantità di calore - Propagazione del calore - Conducibilità interna - Conducibilità esterna - Problema del muro - Problema della sbarra - Equivalenza tra calore e lavoro - Lavoro in una trasformazione - Primo principio della termodinamica e sue applicazioni al caso dei gas - Trasformazioni reversibili ed irreversibili - Secondo principio della termodinamica - Trasformazioni cicliche - Ciclo di Carnot - Entropia - Cenni sulla teoria cinetica dei gas - Produzione degli alti vuoti.

Ottica: Ottica geometrica - Teoria ondulatoria della luce - Riflessione o rifrazione della luce - Specchi piani e curvi - Specchi sferici - Specchi parabolici - Prismi - Sistemi diottrici composti di più lenti sottili - Focometria - Aberrazione delle lenti - Lenti cilindriche - Interpretazioni dei fenomeni dell'ottica geometrica secondo la teoria delle onde - Ottica fisica - L'interferenza della luce - Diffusione della luce - Reticoli di diffrazione - Polarizzazione della luce - Polarizzazione rettilinea circolare ed ellittica - Fenomeni di birifrangenza - Polarimetria - L'occhio e la fisica della visione: Occhio normale e suo equivalente fisico - Ametropie - Astigmatismo - Visione stereoscopica - Sensibilità - Percezione differenziale - Percezione delle immagini - Strumenti ottici: apparecchi per proiezione e fotografia - Lente di ingrandimento - Oculari - Cannocchiale astronomico - Telescopi - Cannocchiali terrestri - Microscopio - Lo spettroscopio ed i fenomeni di emissione e di assorbimento della luce; fotometria.

Elettricità e magnetismo: Fenomeni principali di elettrostatica - Leggi di Coulomb - Conduttori ed isolanti - Condensatori - Cenni sulle macchine elettrostatiche - Elettrometri - Corrente elettrica - Dissociazione elettrolitica - Pile accumulatori - Le leggi della corrente stazionaria - Applicazioni dell'effetto termico della corrente - Principali fenomeni di magnetostatica - Campo magnetico - Campo magnetico terrestre - Campo magnetico prodotto da una corrente e applicazioni: elettromagneti, strumenti di misura - La corrente negli aeriformi - Ionizzazione - Scariche elettriche - Raggi catodici - Elettroni - Raggi X - Cenni sui fenomeni di radioattività - Fenomeni termoionici e fotoelettrici - Induzione elettromagnetica - Telefono - Correnti alternate, alternatori - Produzione, trasporto; distribuzione della energia elettrica, motori, dinamo, trasformatori statici - Onde elettromagnetiche, radiotelegrafia e radiotelefonia - Teoria elettromagnetica della luce - Costituzione della materia; molecole, nuclei, elettroni.

Elettrotecnica: Circuiti elettrici - Isteresi magnetica - Circuiti magnetici - Forza elettromotrice indotta - Correnti indotte - Auto e mutua induzione - Correnti alternate: leggi delle correnti alternate - Impedenze - Impedenze in serie ed in derivazione - Potenza di una corrente alternata - Fattore di potenza - Sistemi trifasi - Concatenamenti a stella e a triangolo - Potenza e fattore di potenza nei sistemi trifasi - Campo rotante di Galileo Ferraris - Generatore di correnti continue - Circuiti oscillanti - Tubi elettronici e loro applicazioni - Amplificazione, generazione e rivelazione - Onde elettromagnetiche e loro propagazione - Generatrici di correnti alternate - Motori a corrente continua - Motori a corrente alternata: sincroni ed asincroni - Trasformatori: monofasi, trifasi - Conversione della corrente - Convertitrici - Raddrizzatrici - Accumulatori a piombo e a ferro-nichel - Capacità, perdita e rendimento - Manutenzione degli accumulatori - Misure elettriche - Metodi di misura delle grandezze elettriche: strumenti - Elettrometri - Galvanometri - Amperometri - Voltmetri - Ohmmetri - Wattmetri - Metodi semplici per la misura di resistenze, capacità ed induttanze.

Matematica: Programma del corso superiore dell'Istituto tecnico industriale.

(2029)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE

Visti i decreti del medico provinciale di Como n. 1366 del 22 marzo 1971 e n. 1432 del 20 marzo 1972 con i quali, rispettivamente è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a tredici posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1970 e sono state ammesse al concorso stesso dieci candidate;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con proprio decreto n. 133/Sanità del 30 aprile 1973;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1973, n. 19, concernente la delega di firma dell'assessore alla sanità di atti di competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Mantegazza Efremina	punti	74,171
2. Costantin Maria	»	62,144
3. Carnelli Regina	»	61,749
4. Consonni Domina	»	60,532
5. Monti Francesca	»	60,185
6. Colombo M. Luisa	»	58,109
7. Pedrazzoli Anita	»	55,122
8. Ambrosoni Francesca	»	54,511
9. Sottocornola Maria	»	47,377
10. Bardone Ernestina	»	46,764

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Milano, addì 23 gennaio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 45/Sanità del 23 gennaio 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto del medico provinciale di Como n. 1366 del 22 marzo 1971 per tredici posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1970;

Viste le preferenze delle sedi di condotte indicate dalle singole concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1973, n. 19, concernente la delega di firma all'assessore alla sanità di atti di competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

Mantegazza Efremina: condotta ostetrica di Como 2ª;

Costantin Maria: condotta consorziale ostetrica Albese; Lipomo - Montorfano - Tavernerio;

Carnelli Regina: condotta ostetrica di Turate;

Consonni Domina: condotta consorziale ostetrica Appiano Gentile - Bulgarograsso - Oltrona S. Mamette - Veniano;

Monti Francesca: condotta consorziale ostetrica Barzio - Cremeno - Moggio - Cassina;

Colombo Maria Luisa: condotta consorziale ostetrica Menaggio - Plesio;

Pedrazzoli Anita: condotta consorziale ostetrica S. Fedele I. Blessagno - Pigra;

Ambrosoni Francesca: condotta ostetrica di Canzo;

Sottocornola Maria: condotta ostetrica di Gravedona;

Bardone Ernestina: condotta consorziale ostetrica di Locate Varesino - Carbonate;

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Milano, addì 24 gennaio 1974

p. Il presidente

L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(2211)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. **9**.

Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 28 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell'art. 130, primo comma, della Costituzione.

Il controllo di merito sugli atti degli enti locali ai sensi dell'art. 130, secondo comma, della Costituzione, ha carattere eccezionale e si esercita mediante richiesta motivata di riesame, nei casi determinati dalla legge.

Il controllo è esercitato dall'organo regionale a tal fine costituito.

L'organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli enti locali.

Art. 2.

I controlli sono esercitati da un comitato e da sezioni decentrate costituite nei modi stabiliti dalla legge.

Il comitato e le sezioni decentrate costituiscono l'organo della Regione.

Essi non possono promuovere nè svolgere diretta attività di consultazione delle associazioni di categoria e delle altre formazioni della società civile.

Il comitato e le sezioni per il controllo sugli atti delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali esercitano le loro funzioni in modo autonomo.

Essi durano in carica quanto il consiglio regionale ed esercitano le proprie funzioni fino alla loro rinnovazione.

Art. 3.

L'organo di controllo pronuncia:

a) dichiarazione di non luogo a provvedere per mancanza di rilievi;

b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;

c) ordinanza motivata di richiesta di riesame.

Per l'esercizio del potere di controllo sostitutivo sugli atti, nei casi previsti dalla legge, nomina un commissario.

Nessun altro provvedimento decisionale può essere adottato.

Art. 4.

Il consiglio regionale discute annualmente una relazione della giunta sull'attività dell'organo regionale di controllo.

A tal fine il comitato regionale e ciascuna sezione inviano, al termine di ogni anno, alla giunta ed al consiglio una propria relazione sull'attività svolta, previa eventuale conferenza dei presidenti.

TITOLO II

COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

Art. 5.

Il comitato regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle province, dei consorzi di cui fanno parte le province e degli enti ospedalieri regionali.

Art. 6.

Le sezioni provinciali o circondariali, costituite con deliberazione del consiglio regionale ai sensi dell'art. 58, terzo comma, dello statuto, esercitano le funzioni di controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane, degli enti ospedalieri provinciali, degli enti ospedalieri che gestiscono ospedali di zona, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza, nonchè degli altri enti locali a tal fine indicati da leggi statali, aventi sede nel territorio di ciascuna delle province della regione.

Esercitano parimenti il controllo sugli atti di partecipanze agrarie, università agrarie, consorzi per le strade vicinali di uso pubblico nonchè di associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico, aventi sede nel territorio di ciascuna delle province della regione.

Art. 7.

I casi di incompatibilità con l'ufficio di componente dell'organo di controllo sono quelli previsti dalla legge della Repubblica che disciplina la costituzione dell'organo stesso.

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale nomina il comitato e le sezioni e designa, per ciascuno di essi, un funzionario della Regione ad espletare le funzioni di segretario.

Fissa con proprio provvedimento la data dell'insediamento dell'organo di controllo.

Le adunanze del comitato e delle sezioni, fino all'elezione dei loro presidenti, sono presiedute dal componente effettivo più anziano di età fra quelli eletti dal consiglio regionale.

Art. 9.

Il comitato e le sezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il proprio presidente fra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.

Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta è sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza relativa.

A parità di voti, risulta eletto l'esperto, che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal consiglio regionale e, a parità di questi voti, l'esperto più anziano di età.

Il presidente dura in carica per il tempo corrispondente ad un terzo della legislatura regionale.

Art. 10.

In caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal componente effettivo più anziano fra quelli eletti dal consiglio regionale.

In caso di impedimento o di assenza anche del componente effettivo più anziano, assume le funzioni di presidente il terzo componente effettivo.

In caso di impedimento o di assenza di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di presidente il componente elettivo supplente più anziano.

L'anzianità si desume dalla data di nomina e, a parità di data di nomina, dal numero dei voti riportati. A parità di voti, prevale l'età.

Art. 11.

In caso di impedimento o di assenza, il componente effettivo fra quelli eletti dal consiglio regionale è sostituito dal componente elettivo supplente più anziano.

Per la valutazione dell'anzianità si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 12.

Quando all'ordine del giorno del Comitato o delle sezioni figurino atti indicati nell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il presidente convoca anche il medico provinciale rispettivamente del capoluogo della regione o dei capoluoghi di ciascuna provincia.

Art. 13.

I componenti dell'organo di controllo decadono qualora sopravvengano cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste da legge della Repubblica.

Nei casi previsti dal comma precedente, la causa di decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale allo interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il consiglio regionale delibera definitivamente.

Qualora si tratti di incompatibilità, il consiglio chiede al componente dell'organo di controllo di optare tra la carica di membro del comitato o della sezione e quella che ha causato l'incompatibilità.

Se il componente non vi provvede entro il termine di dieci giorni, il consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal presidente della giunta regionale al commissario di Governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o all'amministrazione provinciale, per le sostituzioni di rispettiva competenza.

Art. 14.

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza, il quale ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale.

Art. 15.

Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del comitato o della sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua nomina.

TITOLO III

DELLE ADUNANZE

Art. 16.

Nel corso delle adunanze possono, su richiesta di ciascun componente, essere sentiti funzionari dell'organo di controllo per informazioni e chiarimenti su singoli affari in trattazione.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere trasmesso, almeno due giorni prima dell'adunanza, al domicilio dei componenti effettivi e supplenti a mezzo lettera contenente anche l'indicazione della data e dell'ora fissate per la convocazione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata, mediante avviso anche telefonico ai componenti, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

L'organo di controllo può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo se tutti i componenti effettivi sono presenti e nessuno di essi si oppone. Può altresì deliberare, con voto unanime dei presenti, di rinviare ad una successiva adunanza la trattazione di uno o più oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17.

L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.

Per la validità delle adunaze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti.

Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Ai fini del risultato della votazione i voti di astensione non sono computati.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti dell'organo di controllo si esprimono a voto palese.

Art. 18.

Tutti gli enti e tutti i cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia semplice o autenticata dei provvedimenti dell'organo di controllo e, qualora sia direttamente interessati, anche dei relativi atti preparatori.

Art. 19.

La documentazione concernente gli argomenti indicati allo ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede dell'organo di controllo almeno due giorni, non festivi, precedenti la data fissata per l'adunanza, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

In quest'ultimo caso la documentazione deve essere disponibile almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 20.

Il presidente può assegnare ai componenti dell'organo di controllo l'incarico di riferire sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 21.

Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle decisioni adottate.

Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale, indicando i nomi dei componenti assenti o che si sono assentati nel corso della riunione e di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza.

Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.

Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le indicazioni da lui rese durante la adunanza nella forma testuale da lui dettata.

I verbali sono estesi dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Di essi si dà lettura ai fini dell'approvazione da fare constare a verbale nel corso della seduta successiva.

Art. 22.

I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria dell'organo di controllo.

Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione o di ottenerne, a proprie spese, copia semplice o autentica.

Art. 23.

La segreteria del comitato o della sezione rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi nello stesso giorno il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.

Art. 24.

Il comitato e le sezioni debbono ammettere i rappresentanti degli enti sottoposti al controllo, che ne abbiano fatto richiesta, a partecipare, con diritto di parola, alle sedute nelle quali si esaminano le deliberazioni che riguardano gli enti rappresentati; possono invitarli quando ne ravvisino l'opportunità.

I rappresentati degli enti suddetti hanno facoltà di farsi accompagnare da altri amministratori e di farsi assistere da funzionari.

La discussione conclusiva e la conseguente decisione del comitato e delle sezioni hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 25.

L'annullamento per illeggittimità degli atti sottoposti al controllo e pronunciato entro venti giorni dal ricevimento degli stessi, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio riscontrato.

Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci.

Ove l'organo di controllo chieda all'ente locale chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, i termini suddetti, rispettivamente di venti o di quaranta giorni, vengono interrotti. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, oppure di quaranta giorni quando si tratti di bilanci.

L'eventuale richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio è formulata e comunicata entro il termine di cui al primo comma o al secondo comma, e per una sola volta.

La decorrenza del termine è provata dal timbro-data apposto dall'ufficio di segreteria dell'organo di controllo.

Art. 26.

Quando l'organo di controllo ritenga di formulare osservazioni sul merito di una deliberazione, ai sensi dell'art. 1, deve, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, invitare con ordinanza motivata gli enti interessati a riprenderla in esame.

Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci.

L'atto di conferma senza modificazioni della deliberazione da parte dell'ente locale comporta conferma della propria precedente motivazione.

L'ulteriore esame è limitato ai vizi di legittimità propri dell'atto di conferma e deve effettuarsi in tutti i casi nel termine di venti giorni.

L'eventuale richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio è disciplinata secondo le modalità di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Art. 27.

Il comitato e le sezioni sono tenuti ad adottare le ordinanze di rinvio per il riesame o di annullamento nei termini perentori stabiliti dalla legge.

In mancanza della tempestiva adozione dei predetti provvedimenti, le deliberazioni degli enti locali devono intendersi esecutive ad ogni effetto.

Parimenti, le deliberazioni divengono esecutive quando i provvedimenti dell'organo di controllo vengono adottati dopo che i predetti termini sono trascorsi.

Art. 28.

I provvedimenti dell'organo di controllo, di cui all'articolo precedente, devono essere comunicati tempestivamente.

I provvedimenti adottati allo scadere dei termini perentori stabiliti dalla legge sono comunicati immediatamente per via telegrafica. In tal caso la comunicazione deve contenere il testo integrale del dispositivo dell'ordinanza di rinvio per riesame ovvero di annullamento. L'organo di controllo, entro cinque giorni, comunica il testo integrale del provvedimento adottato.

Art. 29.

I provvedimenti dell'organo di controllo sono definitivi.

Art. 30.

Il comitato o le sezioni trasmettono al presidente della giunta gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini della rappresentanza in giudizio della Regione.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
E DEI SUOI UFFICI

Art. 31.

Il presidente del comitato o della sezione formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le decisioni sui singoli provvedimenti degli enti interessati; formula, d'intesa con gli altri componenti del comitato o della sezione, proposte alla giunta regionale circa il personale e il fabbisogno di spesa.

L'attività del comitato e delle sezioni è diretta dai rispettivi presidenti secondo le norme della presente legge.

Art. 32.

I componenti del comitato e quelli delle sezioni debbono astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti ai quali siano direttamente interessati.

Art. 33.

La sede, gli apparati degli uffici e l'organico del personale addetto all'organo di controllo sono disposti dalla Regione.

Fermo lo stato giuridico e il rapporto organico con la Regione, il personale è funzionalmente alle dipendenze del comitato o della sezione cui è destinato.

Art. 34.

Il segretario assiste alle adunanze dell'organo di controllo, cura l'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni dell'organo di controllo sui singoli atti deliberativi e, in conformità alle direttive del presidente, provvede agli incombenti che gli siano da questi commessi per il regolare funzionamento dell'organo.

Il segretario è responsabile dell'esecuzione delle istruzioni dell'organo di controllo e del suo presidente oltrechè del personale degli uffici dell'organo stesso.

Nel caso di assenza o di impedimento del segretario, le sue funzioni sono svolte da un funzionario tra quelli più elevati in grado addetti all'organo, designato dal presidente del comitato di controllo o della sezione decentrata.

Art. 35.

Le disposizioni del regolamento 29 febbraio 1972, n. 3, sono abrogate.

Art. 36.

Le spese per il personale e per il funzionamento e mantenimento degli uffici di cui al precedente art. 33, sono autorizzate per l'esercizio 1974 nei limiti di somma di cui ai capitoli di spesa compresi nella rubrica III - « Spese per il funzionamento degli organi di controllo » della sezione I, titolo I.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « *Bollettino Ufficiale* » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 febbraio 1974

FANTI

(2140)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740720)